

**Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. xxxx/2020 RGAC e vertente

TRA

**Utilizzatore**,

**ATTORE**

E

**Banca**,

**CONVENUTA**

Oggetto: Risoluzione di contratto di locazione finanziaria

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è infondata e va rigettata.

Con contratto stipulato in data 9/7/2009 **Società concedente** ha concesso in locazione finanziaria all'**utilizzatore** un autocarro Volvo Truck completo di furgone isoteramico e gruppo refrigerante usati 2002 e sponda posteriore caricatrice nuova, numero di telaio (poi corretto dal fornitore in ) –**Società fornitrice**, di ; all'art. 5 delle condizioni generali di contratto, specificamente approvato per iscritto dall'utilizzatore, era previsto: "La consegna dell'autoveicolo locato sarà effettuata direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore senza alcuna responsabilità del Concedente per eventuali ritardi e/o inadempienze del Fornitore. All'atto della consegna dell'autoveicolo, sarà redatto e sottoscritto dall'Utilizzatore l'apposito verbale di consegna, constatazione e collaudo, con il quale l'Utilizzatore dovrà constatare lo stato, il funzionamento e la conformità del bene a quello da esso richiesto in locazione ...".

Lo stesso giorno, **la Società concedente** ordinò il bene alla **Società fornitrice**, la quale sottoscrisse l'ordine accettandolo ed obbligandosi anche "verso la Ditta consegnataria"; sempre quel giorno, l'**utilizzatore** sottoscrisse il verbale di consegna; in data 13/7/2009 **la Società fornitrice** trasferì alla **Società Concedente** la proprietà del veicolo, del quale al PRA l'**utilizzatore** risultava locatario; con lettera datata 21/7/2009 l'**utilizzatore** confermò il nuovo numero di telaio dell'autocarro da lui acquistato, indicato dalla fornitrice; con raccomandata ricevuta in data 11/9/2009 l'**utilizzatore** comunicò alla **Società concedente** di avere effettuato delle visite presso la sede della **Società fornitrice** e di avere constatato che il veicolo concesso in leasing era completamente inidoneo ad essere utilizzato, poiché l'apparato motore e l'apparato elettronico erano completamente smontati per causa ignote; nel 2013 **la concedente** dichiarò risolto il contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore.

L'**utilizzatore** ha convenuto nel presente giudizio la **Banca**, succeduta nel rapporto alla **Società concedente** (prima davanti al Tribunale di Cosenza, che si è dichiarato incompetente, e poi dinanzi a questo Tribunale), chiedendo di dichiarare risolto il contratto di locazione finanziaria del 9/7/2009 per inadempimento del fornitore, che non aveva mai consegnato l'autocarro pretendendo "illegittimamente il pagamento di somme ulteriori non dovute per asseriti interventi tecnici sul veicolo", e di condannare la convenuta a restituire i canoni di locazione sino ad allora versati per un totale di € 33686,28 oltre interessi moratori da ciascun pagamento, con vittoria delle spese di lite; si è costituita la **Banca** chiedendo che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, e di rigettare comunque la domanda, con vittoria delle spese di lite; nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante del 08.07.2021 n. 6408*

Costituendosi, la convenuta non ha contestato quanto asserito in citazione circa il fatto che in data 31/7/2016 **la Società concedente** era stata fusa per incorporazione in **Società (omissis)** e che in data 8/11/2017 quest'ultima era stata incorporata nella **Banca**, ma si è limitata ad eccepire che vi era stata una "cessione in blocco come da provvedimenti ed atti allegati", ma in realtà non documentata.

Nel merito, si osserva che l'**utilizzatore** firmò il verbale di consegna del veicolo, per sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione o far constare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alla propria obbligazione verso il fornitore e non gli è consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa oppure non è avvenuta nè può legittimamente pretendere di sospendere il pagamento dei canoni."

Sul punto parte attrice osserva, in comparsa conclusionale:

"La dichiarazione che l'**utilizzatore** ha sottoscritto il 09.07.2009 insieme al contratto di leasing, e ad altri fogli che gli sono stati sottoposti per essere firmati, non dimostra che l'autocarro sia stato consegnato; anzi risulta alquanto inverosimile che l'autocarro potesse essere consegnato prima del pagamento del prezzo di vendita che **la Società fornitrice** ha ricevuto successivamente alla conclusione del suddetto contratto come ammesso da controparte a pag.6 della comparsa di costituzione.", ma obiettivamente si è trattato di una dichiarazione di scienza che, per quanto sopra si è visto, impegna l'utilizzatore a pagare il corrispettivo, ed è irrilevante che con successiva raccomandata l'**utilizzatore**, smentendo la propria dichiarazione, abbia dichiarato che invece l'autocarro non gli era stato consegnato. Né rileva che, come evidenziato dalla parte attrice nella memoria di replica, il verbale non fu sottoscritto anche dalla fornitrice: ciò che conta è che lo firmò l'utilizzatore.

La domanda va dunque rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### **PQM**

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. xxxx/2020 rgac vertente tra: l'**utilizzatore**, attore; e la **Banca**, convenuta; così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna l'attore a rimborsare alla società convenuta le spese del giudizio, che liquida in € 7254 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Portici in data 8/7/2021

Il Giudice